REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/731 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e alcune disposizioni relative al campionamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione ([2]) stabilisce norme sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, nel quadro dei piani nazionali quali definiti all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione ([3]), nonché sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento.

(2) I metodi di campionamento dei mangimi sono definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ([4]). Poiché i campioni di mangimi possono essere prelevati anche nel quadro dei piani nazionali di controllo quali definiti all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive il campionamento dei mangimi nel contesto del regolamento (UE) 2021/808 dovrebbe essere effettuato conformemente alle norme stabilite in tale allegato. Dal momento che tale allegato non stabilisce prescrizioni dettagliate per la comunicazione relativa alle procedure di campionamento e per il trasporto e la conservazione dei campioni, e che tali prescrizioni sono necessarie per eseguire i controlli ufficiali delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui nei mangimi, a questi ultimi dovrebbero applicarsi le norme di cui all'allegato II, punti da 5 a 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808.

(3) Il periodo transitorio dopo il quale tutti i metodi analitici utilizzati per i controlli ufficiali delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 scadrà il 10 giugno 2026.

(4) Sulla base dei progressi comunicati dagli Stati membri è necessario più tempo per validare nuovamente alcuni metodi analitici. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi quattro anni, molti laboratori nazionali di riferimento e laboratori di controllo ufficiali non avranno completato la nuova validazione di tutti i metodi per tutte le matrici entro giugno 2026. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027.

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/808/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj).

([4]) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).